



COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di Cosenza)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N°03 DEL 04/04/2024

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024. CONFERMA

L'anno duemilaventiquattro, il giorno quattro del mese di aprile alle ore 17,20 in Carolei e nella solita sala delle adunanze si è riunito il Consiglio Comunale, convocato nei modi di legge.

Alla prima convocazione in Seduta Ordinaria di oggi, partecipata ai signori consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

1	IANNUCCI FRANCESCO	PRESENTE
2	FILICE PAOLO	PRESENTE
3	BILOTTA PAOLA	ASSENTE
4	PERRI MARILU'	PRESENTE
5	PRESTA ROSSELLA	PRESENTE
6	SERRA SANTO	PRESENTE
7	TARSITANO MARCO	PRESENTE
8	VALENTINI SALVATORE	PRESENTE
9	VELTRI FRANCESCA	PRESENTE
10	ROTONDARO FRANCESCO	PRESENTE
11	DE LUCA FRANCESCO	PRESENTE
12	POLICICCHIO ALESSANDRO	PRESENTE
13	TUCCI STEVE	PRESENTE

Totale presenti n° 12 – Totale assenti n° 01

La seduta è pubblica.

Presiede l'Avv. MARCO TARSITANO, nella sua qualità di .Presidente del Consiglio. Partecipa alla seduta il dott. Maurizio Ceccherini, Segretario comunale, anche con funzioni di verbalizzante.

Il Presidente, accertato il numero legale, essendo presenti n. 12 consiglieri su n. 13 consiglieri in carica, dichiara aperta la discussione sull'argomento inserito all'ordine del giorno, premettendo che sulla proposta della presente deliberazione da parte:

-del Responsabile del Settore Economico finanziario, tributi e personale, in ordine alla regolarità tecnica e contabile, è stato espresso parere favorevole ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160, che all'articolo 1, per quanto di specifico interesse, dispone:

- al comma 748 che *"L'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il comune, con deliberazione del consiglio comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento";*

- al comma 749 che *"Dall'imposta dovuta per l'unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 nonché per le relative pertinenze si detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; se l'unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. La suddetta detrazione si applica agli alloggi regolarmente assegnati dagli istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616"*

- al comma 750, che *"L'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento";*

- al comma 751, che *"Fino all'anno 2021, l'aliquota di base per i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, è pari allo 0,1 per cento. I comuni possono aumentarla fino allo 0,25 "per cento o diminuirla fino all'azzeramento. A decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;*

- al comma 752, che *"L'aliquota di base per i terreni edificabili è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all' 1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;*

- al comma 753, che *"Per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,96 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1 per cento o diminuirla fino al limite dello 0,76 per cento;*

- al comma 754, che *"Per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento";*

Visto altresì l'art. 1, comma 744, della L. n. 160/2019 a mente del quale *"E' riservato allo Stato il gettito dell'IMU derivante dagli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D, calcolato ad aliquota dello 0,76 per cento; tale riserva non si applica agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D posseduti dai comuni e che insistono sul rispettivo territorio. Le attività di accertamento e riscossione relative agli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D sono svolte dai comuni, ai quali spettano le maggiori somme derivanti dallo svolgimento delle suddette attività a titolo di imposta, interessi e sanzioni"*;

Richiamato, inoltre, il coordinato disposto di cui all'art.1, comma 756 e comma 757, della Legge n. 160/2019;

Dato atto, in merito, che con la Risoluzione n. 1/DF del 18 febbraio 2020, il MEF ha inteso precisare che la limitazione della potestà di diversificazione delle aliquote alle sole fattispecie che saranno individuate dal decreto ministeriale di cui al citato comma 756 decorre solo dall'anno 2021 e che dallo stesso anno d'imposta decorre altresì l'obbligo di compilazione del previsto prospetto che formerà parte integrante dell'atto deliberativo;

Visto il vigente Regolamento Comunale per l'applicazione dell'imposta Municipale Propria;

Richiamata la deliberazione di Consiglio comunale n. 19 del 30/07/2023 con la quale l'Ente ha provveduto a confermare per l'anno 2023 le aliquote e le detrazioni IMU;

Dato atto della volontà di mantenere l'invarianza della pressione tributaria e dunque, di confermare, per l'anno 2024, le aliquote e le detrazioni dell'imposta municipale propria di cui al prospetto allegato a);

Visti, quindi:

- a) l'art. 174 del D.lgs.n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- b) l'articolo 172, Comma 1, lettera c) del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 il quale prevede che gli enti locali alleghino al bilancio di previsione *"le deliberazioni con le quali sono determinati, per l'esercizio successivo, le tariffe, le aliquote d'imposta e le eventuali maggiori detrazioni, le variazioni dei limiti di reddito per i tributi locali"*;
- c) l'art. 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1, comma 3, del d.lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;
- d) l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) il quale dispone: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di*

riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno";

Visto, inoltre, l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 22 dicembre 2023 (pubblicato in G.U. 3' dicembre 2023, n. 303) che differisce al 15 marzo 2024 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2024/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Vista la nota del Ministero dell'economia e delle finanze Prot. n. 4033 in data 28 febbraio 2014 che fornisce le indicazioni operative circa la procedura di trasmissione telematica mediante il Portale del federalismo fiscale www.portalefederalismofiscale.gov.it delle delibere regolamentari e tariffarie relative alla IUC;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente Regolamento di Contabilità

Ravvisata la propria competenza in materia ai sensi e per gli effetti dell'art. 42 del D.Lgs. 267/2000;

Sentito l'intervento del Sindaco che: preannuncia la riduzione dell'aliquota IMU non appena l'Ente sarà uscito dalla procedura di dissesto finanziario;

Consiglieri presenti n.12

Consiglieri Votanti n. 12

Consiglieri Astenuti n. ==

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 04 (Rotondaro-Tucci-Policicchio-De Luca)

DELIBERA

1. di confermare per l'anno 2024 nelle misure di cui al prospetto che segue, le seguenti aliquote per l'applicazione della nuova Imposta Municipale Propria (IMU), disciplinata dai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, di cui al prospetto allegato a)

2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 1, comma 169, della legge n. 296 del 2006, il 1° gennaio 2024;

3. di dare atto che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dovrà essere inserita nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze;

CON SUCCESSIVA votazione il Consiglio Comunale, che riporta separata votazione:

Consiglieri presenti n.12

Consiglieri Votanti n. 12

Consiglieri Astenuti n. ==

Voti favorevoli n. 8

Voti contrari n. 04 (Rotondaro-Tucci-Policicchio-De Luca)

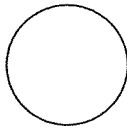
D E L I B E R A

DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali.

Approvato e sottoscritto

► **Il Presidente**

F.to: Avv. Marco Tarsitano



Il Segretario Comunale

F.to: Dott. Maurizio Ceccherini



COMUNE DI CAROLEI
(Prov. di Cosenza)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 03 DEL 04/04/2024

PARERE SU PROPOSTA DI DELIBERAZIONE - ART. 49 D. Lgs. 18/8/2000 n. 267

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI IMU PER L'ANNO 2024. CONFERMA

PER LA REGOLARITA' TECNICA

**SETTORE ECONOMICO FINANZIARIO
TRIBUTI E PERSONALE**

Si esprime parere **FAVOREVOLE**

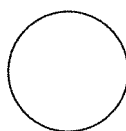
IL RESPONSABILE DEL SETTORE
F.to: M.C. Rotondaro



COMUNE DI CAROLEI
(Provincia di Cosenza)
P U B B L I C A Z I O N E

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Data 16/04/2024



► Il Responsabile

F.to: M.C. Rotondaro

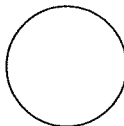
ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione:
è stata pubblicata all'albo pretorio informatico comunale per 15 giorni consecutivi

(art. 124, D.Lgs. n. 267/2000);

- ☐ X è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/2000;
☐ è divenuta esecutiva il, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione
(art. 134, comma 3, D.Lgs. n. 267/2000).

Data 16/04/2024

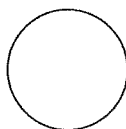


► Il Responsabile

F.to: M.C. Rotondaro

È copia conforme all'originale.

Data



► Il Responsabile

.....